

Ogni **Integrazione Malattia, Infortunio e Maternità** dei **Lavoratori Agricoli e Florovivaisti** deve essere **Richiesta** con **Apposito Modulo** reperibile presso le **Organizzazioni Sindacali** o sul sito internet www.cimimantova.it

Ogni **Richiesta** deve essere inviata mediante una delle seguenti opzioni:

Attraverso le **Organizzazioni Sindacali** di rappresentanza:



T. 0376.202251-2-3-4



T. 0376.352227



T. 0376.384910

Via Fax allo:
0376.362699

Via Mail a:
info@cimimantova.it

Via Posta ordinaria a:
Cassa C.I.M.I.
Casella Postale 127
C/o Poste Centrali
Piazza Martiri di Belfiore
46100 Mantova

Cassa C.I.M.I.
Via Principe Amedeo, 27
Galleria Landucci 2
T. 0376.362699
F. 0376.362699
www.cimimantova.it



Soci Cimi!

sky
design

**Integrazioni Agricole
per i Dipendenti**

Cassa
Integrazione
Malattie
Infortuni



INFORTUNIO	Operai a tempo INDETERMINATO	Operai a tempo DETERMINATO
I primi 3 giorni di infortunio	Sono corrisposti dall'AZIENDA e calcolati sul salario contrattuale giornaliero	Sono corrisposti dall'AZIENDA e calcolati sulla base della tariffa oraria prevista dalla qualifica assegnata al lavoratore
Dal 4° giorno fino a guarigione clinica o chiusura infortunio da parte dell'INAIL	Sono corrisposti dalla Cassa CIMI, ad integrazione del 100 % del salario di competenza	Sono corrisposti dalla Cassa CIMI, ad integrazione del 100 % del salario reale orario stabilito dal CPL
ASSEGNI al NUCLEO FAMILIARE , in caso di infortunio che superi i 3 mesi di calendario.	Sono corrisposti dall'AZIENDA fino ad un massimo di ulteriori 9 mesi	-----

Le integrazioni di **Infortunio** rispettano le seguenti percentuali di competenza:

Dal 4 gg. al 90 giorno	INAIL 60%	CIMI 40%
Dal 91 gg. a GUARIGIONE CLINICA o CHIUSURA INFORTUNIO da parte dell'INAIL	INAIL 75%	CIMI 25%



Per gli **OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (OTI)**, è prevista l'**integrazione al 100 %** dell'evento, sulla base del salario di competenza, dedotto dalla retribuzione contrattuale mensile del lavoratore (paga base, contingenza, E.D.R., salario provinciale, scatti di anzianità, premi o super minimi individuali).



Per gli **OPERAI A TEMPO DETERMINATO (OTD)**, è prevista l'**integrazione al 100 %** dell'evento, sulla base del salario medio convenzionale stabilito dal CPL, moltiplicato per 6,5 ore giornaliere o riproporzionata in caso di part-time.

MALATTIA	Operai a tempo INDETERMINATO	Operai a tempo DETERMINATO
I primi 3 giorni di malattia	In caso di malattia inferiore ai 20 giorni di calendario la Cassa CIMI INTEGRA nella misura del 100% del salario di competenza In caso di malattia superiore ai 20 giorni di calendario le AZIENDE ANTICIPANO i primi 3 giorni di franchigia per conto della cassa provinciale CIMI	In caso di malattia inferiore ai 20 giorni di calendario la Cassa CIMI INTEGRA nelle seguenti misure: - 100% del salario reale orario, per i primi 3 periodi di malattia accorsi nell'Anno solare; - 50% del salario reale orario, dal 4° periodo di malattia conseguente nell'Anno solare;
Dal 4° giorno fino a guarigione clinica ovvero fino alla scadenza del periodo di COMPORIO	Sono corrisposti dalla Cassa CIMI, ad integrazione del 100 % del salario di competenza	Sono corrisposti dalla Cassa CIMI, ad integrazione del 100 % del salario reale orario stabilito dal CPL

Le integrazioni di **Malattia** rispettano le seguenti percentuali di competenza:

Dal 4 gg. al 20 giorno	INPS 50%	CIMI 50%
dal 21° gg. a GUARIGIONE CLINICA	INPS 66%	CIMI 34%

La Cassa C.I.M.I. opera per **integrare ai Lavoratori Agricoli e Florovivaisti a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato, le prestazioni erogate** dagli Istituti assistenziali (INPS e INAIL), fino al raggiungimento del 100% del salario contrattuale giornaliero di qualifica.

MATERNITÀ	Operai a tempo INDETERMINATO	Operai a tempo DETERMINATO
Dal 1° giorno , per i periodi di Maternità Anticipata, Obbligatoria e Posticipata autorizzati	Sono corrisposti dalla Cassa CIMI ad integrazione del 100 % del salario di competenza	Sono corrisposti dalla Cassa CIMI ad integrazione del 100 % del salario reale orario stabilito dal CPL
Per il Congedo di Maternità Facoltativa nel limite dei 180 giorni previsti	È riconosciuta dalla Cassa CIMI, un'integrazione giornaliera del 30% alle Operaie che lo richiedono	-----

Le integrazioni di **Maternità** rispettano le seguenti percentuali di competenza:

Dal 1 gg. al TERMINE dell'OBBLIGATORIA	INPS 80%	CIMI 20%
Per FACOLTATIVA solo delle OTI, fino a 180 gg	-----	CIMI 30%